CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

Roma – Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 119

STATUTO INDICE

Capo primo - Disposizioni generali

- Art. 1 Denominazione, scopo e durata
- Art. 2 Sede e colori sociali

Capo secondo - Soci

- Art. 3 Categorie
- Art. 4 Associati e Aderenti
- Art. 5 Diritti degli Associati
- Art. 6 Diritti degli Aderenti
- Art. 7 Doveri
- Art. 8 Modalità di ammissione
- Art. 9 Votazione per l'ammissione dei Soci Effettivi

Capo terzo – Organi

- Art.10 Organi del Circolo
- Art.11 Assemblea degli Associati: costituzione e maggioranza
- Art.12 Convocazione dell'Assemblea
- Art.13 Competenze dell'Assemblea
- Art.14 Presidente
- Art.15 Presidente Onorario
- Art.16 Consiglio Direttivo
- Art.17 Collegio dei Probiviri
- Art.18 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.19 Le Sezioni Sportive

Capo quarto – Procedimento per l'elezione degli organi sociali e per la modifica dello Statuto

- Art.20 Criteri generali
- Art.21 Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
- Art.22 Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.23 Formazione e deposito delle liste
- Art.24 Modifiche statutarie

Capo quinto – Provvedimenti disciplinari

Art.25 Provvedimenti disciplinari

Capo sesto – Fondo comune - Esercizio sociale – Quote e Contributi

- Art.26 Fondo comune
- Art.27 Esercizio sociale
- Art.28 Tasse di ammissione, quote sociali e contributi straordinari
- Art.29 Modalità di pagamento
- Art.30 Morosità

Capo settimo – Norme finali e transitorie

Art.31 Scioglimento del Circolo

STATUTO

Capo primo – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, scopo e durata

Il Circolo Canottieri Aniene, fondato nel 1892, è una associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, denominata 'Circolo Canottieri Aniene Associazione Sportiva Dilettantistica' e costituita per promuovere e sviluppare, a livello dilettantistico e amatoriale, la disciplina sportiva del canottaggio, nonché tutte le altre discipline sportive deliberate ai sensi del presente Statuto.

Il Circolo Canottieri Aniene è affiliato dal 1899 alla Federazione Italiana Canottaggio e, dal 1960, alla Federazione Italiana Nuoto.

Può aderire ad altre Federazioni Sportive Nazionali, a Discipline Sportive Associate e a Enti di Promozione Sportiva.

Possono essere soci del Circolo Canottieri Aniene solo persone di indiscussa probità ed onorabilità.

Il Circolo svolge funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Circolo Canottieri Aniene conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.

Art. 2 – Sede e colori sociali

Il Circolo Canottieri Aniene ha sede in Roma, Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 119.

Il guidone sociale è formato da una croce latina e una croce di S. Andrea accoppiate, di colore giallo in campo celeste, con il Collare d'Oro e la Stella d'Oro al Merito Sportivo.

Lo stemma e la bandiera sociale sono formati da uno scudo a fasce gialle e celesti, su remo e gaffa, in campo blu.

Capo secondo - Soci

Art. 3 – Categorie

Nel rispetto della storia e della tradizione del Circolo, sono convenzionalmente definiti Soci tanto gli Associati quanto gli Aderenti.

Art. 4 – Associati e Aderenti

Gli Associati sono compresi nelle seguenti classi:

- a) Soci Effettivi: sono le persone che hanno compiuto i diciotto anni, ammesse al Circolo con le prescritte modalità.
- b) Soci Benemeriti: sono i Soci Effettivi che nel corso di una lunga appartenenza al Circolo hanno acquisito particolari benemerenze per l'opera fattiva, generosa e disinteressata svolta a favore del Circolo stesso
- c) Soci Seniores: sono i Soci Effettivi del Circolo da almeno trent'anni;
- d) Soci Senatori: sono i Soci Effettivi che hanno compiuto settantacinque anni di età e che da almeno trent'anni sono Soci del Circolo;
- e) Soci Onorari: sono coloro che, anche se non Soci, hanno acquisito eccezionali meriti verso il Circolo o eminenti titoli di prestigio personale.
- Gli Aderenti sono compresi nelle seguenti classi:
- f) Soci Juniores: sono i figli, nipoti o figli di coniuge o di compagna/o non coniugata/o di Soci Effettivi, di età compresa fra i quattordici e i ventiquattro anni, ammessi al Circolo con le prescritte modalità prima del compimento del diciottesimo anno;

- g) Soci in Congedo: sono i Soci Effettivi e Juniores che devono assentarsi da Roma per un periodo minimo di un anno o per un oggettivo impedimento;
- h) Soci Frequentatori: sono i cittadini italiani e stranieri di particolare prestigio temporaneamente a Roma presentati da almeno due Soci effettivi. Possono essere altresì Soci frequentatori i cittadini italiani che ricoprono particolari incarichi istituzionali, per la durata del loro incarico, o ruoli ricoperti nella Società civile: i membri del Corpo Diplomatico estero o di Istituzioni internazionali possono essere presentati anche dalla Rappresentanza diplomatica del loro paese o dall'Ente presso cui svolgono la loro attività
- i) Soci per Meriti Sportivi: sono gli atleti che hanno onorato il Circolo conseguendo con i colori sociali risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale;
- j) Soci Atleti: sono i tesserati delle Federazioni Sportive, che praticano lo sport con i colori del Circolo.

Art. 5 – Diritti degli Associati

I Soci Effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, ed in particolare dei seguenti:

- a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) diritto di voto per le ammissioni dei nuovi Soci: i voti dei Soci Seniores e dei Soci Senatori hanno valore doppio rispetto agli altri;
- c) diritto di proporre, ove abbiano la prescritta anzianità sociale e siano in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi, nuovi Soci; ogni Socio effettivo non può presentare più di tre aspiranti Soci per anno;
- d) diritto a ricoprire cariche sociali;
- e) i diritti inerenti l'uso della sede e degli impianti sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

I diritti di cui alle lettere c) e d) maturano dopo cinque anni di anzianità sociale nella classe dei Soci Effettivi, salve le diverse disposizioni del presente Statuto.

I Soci Onorari hanno i medesimi diritti dei Soci Effettivi.

Art. 6 – Diritti degli Aderenti

I Soci Juniores e i Soci Frequentatori hanno i soli diritti di cui alla lettera e) dell'articolo 5. I Soci Frequentatori sono ammessi a frequentare il Circolo per un anno, salvo rinnovo concesso dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato.

I Soci in Congedo possono frequentare il Circolo per non più di venti giorni nell'anno; durante il congedo non hanno diritto di voto, né di proporre nuovi Soci, né di ricoprire cariche sociali. La durata del congedo è limitata ad un anno, salvo rinnovo concesso dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato. In casi eccezionali il Consiglio Direttivo può collocare in congedo Soci che non possono frequentare il Circolo, pur risiedendo a Roma.

I Soci per Meriti Sportivi hanno i soli diritti di cui alla lettera e) dell'articolo 5, e acquistano tutti i diritti dei Soci Effettivi dal momento in cui iniziano a pagare le quote e i contributi sociali ai sensi degli articoli 28 e 29.

I Soci Atleti sono iscritti alle sezioni relative alle discipline sportive praticate e fruiscono delle strutture ad esse destinate. Partecipano con diritto di voto alle assemblee della Sezione per la designazione dei propri rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della sezione.

Art. 7 - Doveri

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, nonché il regolamento del Circolo, i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo;
- b) non svolgere attività politica e sindacale, commerciale o di interesse personale nella sede del Circolo;
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci debbono comportarsi conformemente alle regole tradizionali del Circolo, non debbono assumere iniziative che possono pregiudicarne il buon nome o danneggiarne l'immagine e non debbono svolgere attività od assumere iniziative che in qualsiasi modo si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dagli organi competenti.

Tutti i Soci debbono cooperare affinché la vita del Circolo si svolga in modo armonico, sereno ed amichevole astenendosi da comportamenti che possano avere quale effetto il sorgere di contrasti tra loro e frammentino l'unità del corpo sociale.

Gli Aderenti sono tesserati presso almeno una Federazione Sportiva Nazionale o una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva cui il Circolo aderisce.

Art. 8 – Modalità di ammissione

Le candidature degli aspiranti Soci Effettivi sono valutate con le seguenti modalità:

- a) l'aspirante Socio, previa visione dello Statuto e dei regolamenti sociali, sottoscrive la domanda di ammissione convalidata dalle firme di presentazione di almeno due Soci Effettivi con anzianità sociale non inferiore a cinque anni. Questi ultimi sottopongono la candidatura al Collegio dei Probiviri riunito, fornendo tutte le indicazioni utili concernenti la personalità, l'attività e la moralità dell'aspirante Socio; la domanda è quindi trasmessa al Consigliere Segretario, il quale provvede ad inserirla nell'elenco cronologico e la restituisce successivamente al Collegio dei Probiviri per l'istruttoria;
- b) nel corso di tutta l'istruttoria i Soci presentatori sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni richieste; i nomi degli aspiranti vengono affissi all'albo sociale per consentire agli Associati di far pervenire al Collegio eventuali osservazioni sui candidati esprimendo motivatamente il proprio dissenso all'ammissione;
- c) il Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle eventuali osservazioni degli Associati, valuta la domanda di ammissione dell'aspirante Socio; in caso di decisione favorevole, l'aspirante Socio, su invito del Consiglio Direttivo, è ammesso alla frequenza;
- d) il Consiglio Direttivo pone in votazione per l'ammissione al Circolo, salva l'opposizione del Collegio dei Probiviri, motivata da fatti appresi successivamente alla valutazione di cui alla precedente lettera c) gli aspiranti Soci che hanno adeguatamente frequentato il Circolo per almeno tre mesi; fissa i giorni e l'orario della votazione, dandone tempestiva comunicazione agli Associati con lettera od altro mezzo informatico recante i nomi degli aspiranti, la loro professione ed il nome dei presentatori;
- e) le domande di ammissione che vengono ritirate possono essere ripresentate solo decorso un anno dal ritiro:
- f) le domande di ammissione non approvate dal Collegio dei Probiviri o nella votazione di cui all'articolo 9 possono essere ripresentate una sola volta, decorsi cinque anni dalla mancata approvazione.

Per i Soci Juniores le domande sono sottoscritte dal relativo Socio presentatore, che si assume ogni obbligazione e responsabilità; essi sono ammessi alla frequenza previo colloquio con il Collegio dei Probiviri e, ove ne facciano domanda, possono diventare Soci Effettivi dopo il raggiungimento della maggiore età, a seguito di votazione favorevole ai sensi dell'articolo 9.

I Soci Onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

I Soci Benemeriti ed i Soci per Meriti Sportivi sono eletti per acclamazione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Frequentatori sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

I Soci Atleti sono ammessi dal dirigente della Sezione Sportiva competente.

Art. 9 – Votazione per l'ammissione dei Soci Effettivi

Alla votazione per l'ammissione dei nuovi Soci Effettivi possono prendere parte gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi.

È ammesso il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validamente espressi; non si considerano tali le schede nulle.

La votazione è segreta: ha la durata di cinque giorni, compreso uno festivo, e si svolge con le seguenti modalità:

- a) l'urna, sigillata, viene custodita in segreteria, assieme con il registro per le firme dei votanti;
- b) un consigliere od un addetto della segreteria esercitano la vigilanza sulle operazioni di voto;
- c) l'Associato, dopo aver firmato l'apposito registro, ritira la scheda della votazione che contiene i nomi degli aspiranti Soci e la deposita nell'urna. I nomi non cancellati si intendono approvati;
- d) i Soci Seniores e i Soci Senatori votano con due schede, firmando nelle apposite pagine del registro di cui alla lettera c);
- e) entro quarantotto ore dalla chiusura della votazione il Consigliere Segretario, o in caso di suo impedimento un consigliere, presenti un proboviro ed un altro consigliere, procede a pubblico scrutinio;
- f) le schede di votazione sono conservate per i trenta giorni successivi alla data dello scrutinio.

Capo terzo – Organi

Art. 10 – Organi del Circolo

Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Assemblea degli Associati: costituzione e maggioranza

Alle assemblee possono presenziare e prendere la parola soltanto gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare all'Assemblea anche persone senza diritto di voto.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, può essere portatore di una sola delega e non può essere rappresentato che da altro Associato.

Le deleghe sono valide solo se depositate in segreteria personalmente dal delegante o dal delegato, prima dell'inizio dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno: entro il 30 del mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo. In tale sede il Presidente riferirà all'Assemblea sul generale andamento della gestione del Circolo e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, tenuto conto anche della relazione del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 18.

Senza indugio e comunque entro il 30 del mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le eventuali rettifiche del bilancio preventivo. In caso di rinnovo delle cariche sociali, il nuovo Consiglio Direttivo può convocare una assemblea ordinaria per tutte le modificazioni ritenute necessarie all'ultimo bilancio preventivo già approvato. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione con l'intervento di almeno un sesto degli Associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Si vota in ogni caso per alzata di mano tranne che si tratti di voto sulle persone. In quest'ultimo caso si procede con votazione segreta. Non si considerano voti espressi le astensioni.

Nel caso previsto dall'art. 13, lettera b), l'assemblea delibera validamente con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi.

L'Assemblea elegge tra gli intervenuti un Presidente che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, ne dirige lo svolgimento ed elegge degli scrutatori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui designato che redige il verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti anche per gli assenti, per i quali non vi è obbligo di notifica, e per i dissenzienti.

Le delibere delle Assemblee, comprese quelle di approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, debbono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione nei locali riservati ai soci.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo e, nei casi di cui all'articolo 18, terzo comma, del Collegio dei Revisori dei Conti; l'assemblea straordinaria è altresì convocata quando ne facciano richiesta non meno di cento Associati. La convocazione compete al Presidente o, in difetto, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La data dell'assemblea è resa nota almeno trenta giorni prima mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale.

Le richieste di inserire argomenti all'ordine del giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo, sottoscritte da almeno cinquanta Associati, venti giorni prima dell'Assemblea. L'invito a intervenire, con l'ordine del giorno, è spedito o comunicato con altro mezzo anche informatico a tutti gli Associati presso il loro domicilio ed affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito per posta presso il domicilio degli Associati almeno 10 giorni prima dell'assemblea ovvero comunicato agli Associati nel medesimo termine, con ogni altro mezzo anche mediante telefax o e-mail. L'ordine del giorno è inoltre affisso nella sede sociale dieci giorni prima dell'Assemblea.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la elezione del Presidente e degli altri organi sociali;
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei preventivi finanziari con la contestuale determinazione della tassa di ammissione, della quota sociale annua e del contributo annuo di partecipazione;
- c) la determinazione della tassa di ammissione, della quota sociale annua e del contributo annuo di partecipazione;
- d) la determinazione e l'approvazione dei contributi straordinari;
- e) la elezione, per acclamazione, dei Soci Benemeriti e di quelli per Meriti Sportivi;
- f) la determinazione del numero dei Soci Effettivi.
- g) l'istituzione delle Sezioni Sportive e l'affiliazione alle Federazioni Sportive.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri enti o associazioni;
- c) la decisione sul ricorso avverso il provvedimento disciplinare di radiazione adottato dal Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo. Sovrintende e coordina l'attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura che siano eseguite le relative deliberazioni. È coadiuvato o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare l'esercizio delle sue funzioni al Vice-Presidente e/o ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino all'Assemblea, da convocarsi entro 3 mesi per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto tra gli Associati dall'Assemblea ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo degli Associati. La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali per il progresso del Circolo nelle sue varie attività, nonché di particolare opera svolta per l'avvio dei giovani alla pratica dello sport, o di eminenti titoli di prestigio.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, e da un minimo di sette ad un massimo di undici Consiglieri. Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio Direttivo con funzioni consultive. Ad ognuno dei Consiglieri è affidato uno o più dei seguenti settori:

- 1) Segreteria
- 2) Tesoreria ed Amministrazione
- 3) Organizzazione Sportiva: Settore Olimpico e Paralimpico
- 4) Lavori e Manutenzioni
- 5) Gestione Impianti Sportivi e Giardini
- 6) Servizi di Sede
- 7) Manifestazioni Sociali e Relazioni Esterne
- 8) Politiche Giovanili
- 9) Rapporti con il Personale e Relazioni interne
- 10) Cultura
- 11) Solidarietà e Sociale
- Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo e regola il funzionamento del Circolo. Tra gli altri compiti e poteri assegnatigli dallo Statuto e dalla legge ha in particolare i seguenti:
- a) presentare ed illustrare in sede di Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
- b) redigere e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i Soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso del materiale e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi, per il buon andamento della vita sociale;
- d) nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente e, su proposta del Consigliere allo Sport, i dirigenti delle sezioni sportive;
- e) delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti;
- f) autorizzare i consiglieri ad avvalersi di collaboratori; eleggere commissioni consultive composte da Soci Effettivi che possono avvalersi di consulenti esterni, per incarichi e compiti speciali;
- g) stipulare accordi di reciprocità con altri circoli o associazioni straniere o italiane, aventi le medesime finalità:
- h) stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sarà necessario per la migliore utilizzazione da parte del Circolo delle concessioni medesime, delegando il Presidente alla firma degli atti relativi.
- i) delibera, in caso d'urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea, l'istituzione delle Sezioni Sportive e l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali.
- j) deliberare a mezzo di appositi regolamenti, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento delle Sezioni Sportive.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o di almeno tre Consiglieri o del Presidente del Collegio dei Revisori; alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni consultive.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza del Vice-Presidente.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con Associati aventi diritto, dandone comunicazione mediante affissione all'Albo Sociale. I componenti cooptati restano in carica sino alla prima assemblea, che provvede alla loro ratifica.

Sia nel caso di cooptazione, sia nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal Consiglio, quest'ultimo può modificare l'attribuzione dei settori di competenza dei Consiglieri, dandone comunicazione mediante affissione all'Albo Sociale.

Nel caso di dimissioni contemporanee di almeno quattro Consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi, alla sua rielezione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione prevista dal quarto comma dell'articolo 14.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di sette membri, cinque dei quali sono eletti direttamente dall'Assemblea. I membri eletti, nel corso della prima riunione, eleggono il Presidente ed il Segretario, nonché provvedono a eleggere gli altri due componenti del Collegio medesimo scelti tra gli Associati che abbiano un'anzianità di almeno 15 anni ed abbiano rivestito cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente o da tre membri quando occorre.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, il Collegio provvede all'integrazione mediante cooptazione di altri Associati.

Nel caso di dimissioni contemporanee di tre o più componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi a nuova elezione.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide sulla idoneità degli aspiranti Soci a far parte del Circolo tenendo conto delle eventuali osservazioni degli Associati ed acquisendo ogni utile elemento; ascolta i Soci presentatori constatando, in particolare, la loro effettiva e completa conoscenza della persona presentata; intervista l'aspirante Socio per renderlo formalmente edotto dell'impegno morale e sociale che egli dovrà assumere qualora ammesso al Circolo Canottieri Aniene; rende edotti i Soci juniores sulle regole di comportamento che dovranno rispettare;.
- b) può ascoltare gli aspiranti Soci e gli Associati sui fatti rilevanti ai fini dell'eventuale opposizione di cui all'articolo 8, primo comma, lettera d);
- c) svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale;
- d) esercita anche di propria iniziativa l'azione disciplinare nei confronti dei Soci che con il proprio comportamento abbiano compromesso il prestigio del Circolo ovvero il buon andamento della vita sociale, o che abbiano contravvenuto alle norme dello Statuto o del Regolamento del Circolo eventualmente disponendone la sospensione cautelare dalla frequenza del Circolo. Il procedimento è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, che assicuri all'interessato il più ampio diritto di difesa. Il Collegio stabilisce, al termine di adeguata istruttoria, e tenendo conto delle tradizioni del Circolo, quale dei provvedimenti indicati nell'articolo 25 dovrà essere adottato a carico del Socio qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa decisione è comunicata al Consiglio Direttivo che vi dà esecuzione comunicandola all'interessato con lettera raccomandata e disponendone l'affissione per dieci giorni nei locali riservati ai Soci.

Il Collegio dei Probiviri assolve alle sue funzioni ispirandosi alla secolare tradizione del Circolo Canottieri Aniene.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Associati iscritti nell'elenco dei Revisori legali previsto per legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella prima riunione, il proprio Presidente, ed è da questi convocato almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio consuntivo, ed almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria

del Circolo e accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottoporrà all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione che accompagna il bilancio preventivo e che ne attesta la ragionevolezza. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea in caso di inerzia del Consiglio Direttivo e per gravi motivi attinenti alla gestione del Circolo. Il Collegio dei Revisori dei Conti, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può richiedere al Consiglio Direttivo i dati, le notizie e i documenti ritenuti necessari.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, il Collegio provvede alla integrazione mediante cooptazione di altri Associati aventi le caratteristiche prescritte.

I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica.

In caso di dimissioni dei due componenti del Collegio si provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 19 – Le Sezioni Sportive

Per ogni disciplina sportiva praticata e facente capo ad una Federazione Sportiva nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata al CONI è costituita, con delibera adottata ai sensi del presente Statuto, un'apposita Sezione Sportiva.

L'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un regolamento di Sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

All'attività della Sezione partecipano anche i Soci Atleti, in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del circolo, in ragione della disciplina sportiva praticata.

Ciascuna Sezione Sportiva è presieduta da un Dirigente di Sezione.

I Dirigenti delle Sezioni sportive sono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere allo Sport e sentiti i Soci Atleti della sezione di cui si tratta.

Il Dirigente di ciascuna sezione, in collaborazione con il Consigliere allo Sport, predispone i programmi della sezione ed il rendiconto annuale dell'attività.

Il regolamento della Sezione prevede le modalità e le procedure per la designazione dei rappresentanti di categoria nelle Assemblee Federali e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della sezione.

La carica di Dirigente di Sezione è cumulabile con quella di Consigliere.

Capo quarto – Procedimento per l'elezione alle cariche sociali e per la modifica dello Statuto

Art. 20 – Criteri generali

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive

Possono essere eletti alla carica di Presidente i Soci con almeno 10 anni di anzianità come Soci Effettivi ed alla carica di Proboviro quelli con almeno 15 anni di anzianità come Soci Effettivi.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere e di Revisore dei Conti i Soci con almeno 5 anni di anzianità come Soci Effettivi.

Qualora nel corso del quadriennio si dovesse procedere alla elezione del Presidente o dei componenti degli organi sociali, la durata del mandato è limitata al compimento del quadriennio olimpico.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 21 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

La candidatura del Presidente, accompagnata dalla lista dei componenti del Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi settori di competenza di cui all'articolo 16, deve essere sottoscritta dagli

Associati in numero minimo di ottanta e depositata in segreteria non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni Associato può sottoscrivere soltanto una candidatura.

Risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una seconda votazione cui sono ammessi solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta le candidature decadono ed è convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

Nelle votazioni di cui ai commi precedenti risultano altresì eletti i componenti del Consiglio Direttivo, come designati nella lista che accompagna la candidatura del Presidente eletto.

Art. 22 – Elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Per l'elezione dei Probiviri l'elenco dei candidati sarà formato a cura della Segreteria almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, rispettando l'ordine alfabetico degli Associati che, abbiano presentato la candidatura. Per l'elezione dei Probiviri l'elettore può votare per un massimo di 5 (cinque) candidati.

L'elezione dei Revisori dei Conti avviene su liste comprendenti un numero massimo di 3 (tre) candidati. L'elettore può votare per un massimo di tre candidati scegliendo anche tra liste diverse.

Per entrambe le elezioni sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità come Soci Effettivi e, in caso di eguale anzianità sociale, i più anziani di età.

Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di ufficio elettorale.

Art. 23 – Formazione e deposito delle liste

Le liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere sottoscritte dagli Associati in numero minimo di venti.

Ciascun Associato non può sottoscrivere più di una lista.

Le liste sono depositate in segreteria ed affisse nei locali riservati ai Soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Nel caso in cui non vi sia la presentazione di liste, nei sette giorni successivi al termine per il deposito, il Consiglio Direttivo provvede a formarne almeno una previa acquisizione del consenso dei candidati.

Art. 24 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno cento Associati.

Le modifiche proposte dovranno essere affisse nei locali sociali trenta giorni prima dell'Assemblea.

Entro quindici giorni dall'affissione, il Consiglio Direttivo o almeno cinquanta Associati potranno presentare proposte alternative o emendamenti.

Questi dovranno essere affissi nei locali sociali per almeno dieci giorni.

Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione, secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'Assemblea, articolo per articolo, salvo il coordinamento finale.

Capo quinto – Provvedimenti disciplinari

Art. 25 – Provvedimenti disciplinari

A carico del Socio verso il quale sia stata esercitata l'azione disciplinare per i fatti di cui all'articolo 17, quinto comma, lettera d), il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti: a) censura;

- b) sospensione temporanea del diritto di proporre nuovi Soci, per gli Associati che non abbiano correttamente adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 8, primo comma, lettere a), b) e c);
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di tre anni salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- d) radiazione; essa comporta la perdita della qualifica di Socio e può essere adottata nei casi di:
- 1) indegnità, 2) grave violazione dello Statuto.
- Il Socio radiato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre istanza all'Assemblea dei Soci al fine di ottenere la commutazione del provvedimento di radiazione in quello di sospensione. L'istanza, che non ha effetto sospensivo, deve essere inoltrata attraverso il Presidente del Circolo.

Se l'Assemblea accoglie l'istanza, il Socio è automaticamente sospeso per cinque anni a far data dalla radiazione.

Il Socio sospeso è tenuto ai pagamenti dovuti dai Soci in congedo.

Capo sesto - Fondo comune, esercizio sociale, quote e contributi

Art. 26 – Fondo comune

Il fondo comune del Circolo è costituito dai contributi volontari degli Associati, dai beni acquisiti con questi contributi nonché dai beni preesistenti e da quelli pervenuti al Circolo per atti di liberalità di terzi. Eventuali avanzi derivanti dall'attività del Circolo saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra gli Associati.

Gli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di Associato per qualsiasi motivo.

La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In caso di scioglimento del Circolo si applica l'articolo 31.

Art. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, con i relativi documenti, sono depositati in Segreteria almeno sette giorni prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ogni Associato possa prenderne visione e sono consegnati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione.

Art. 28- Quota di ammissione, quote sociali, contributi di partecipazione e contributi straordinari

La quota di ammissione, la quota sociale e il contributo di partecipazione vengono determinati annualmente dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

I Soci Effettivi sono tenuti al pagamento della quota di ammissione, della quota sociale e dei contributi straordinari.

I Soci Senatori sono tenuti al pagamento della quota sociale e dei contributi straordinari in misura dimezzata e ne sono completamente esentati qualora abbiano maturato almeno cinquanta anni di anzianità sociale quali Soci Effettivi. La riduzione alla metà e l'esenzione si applicano a partire dalla data in cui i Soci Senatori maturano i relativi requisiti temporali.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota di ammissione, della quota sociale e dei contributi straordinari.

I Soci Juniores sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e dei contributi straordinari e sono tenuti al pagamento di un contributo di partecipazione pari alla metà della quota sociale . Se svolgono attività agonistica con i colori sociali possono essere esonerati, anno per anno, dal pagamento del predetto contributo con delibera del Consiglio Direttivo. All'atto della ammissione come Soci Effettivi sono tenuti al pagamento della relativa quota in misura ridotta, come annualmente determinata dall'Assemblea.

I Soci in Congedo sono tenuti al pagamento anticipato, in unica soluzione, del contributo di partecipazione pari ad un quarto della quota sociale e sono comunque tenuti al versamento dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea durante il loro congedo.

I Soci Frequentatori sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e dei contributi straordinari; sono tenuti al pagamento anticipato, in unica soluzione, del contributo di partecipazione in misura pari alla quota sociale.

I Soci per Meriti Sportivi sono esentati dal pagamento della quota di ammissione, nonché dal pagamento del contributo di partecipazione e dei contributi straordinari fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o anche oltre, fino a che continuano l'attività agonistica. Possono optare comunque per il pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari al fine di vedersi equiparati ai Soci Effettivi, come previsto dall'articolo 6, terzo comma .

Art. 29 – Modalità di pagamento

La quota di ammissione è versata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole della votazione di cui all'articolo 9, unitamente alle quote sociali relative al periodo di frequenza obbligatoria di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c).

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, la quota sociale e il contributo di partecipazione sono corrisposti in due rate semestrali anticipate, con scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno.

I contributi straordinari sono versati nei modi e termini fissati nella relativa delibera dell'Assemblea.

I Soci dimissionari sono tenuti a corrispondere l'intera quota per l'anno in corso al momento delle dimissioni e possono essere riammessi con le modalità e le condizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Morosità

Dal trentesimo giorno di ritardo sulle scadenze fissate per il pagamento della quota sociale, del contributo di partecipazione e dei contributi straordinari viene addebitata al Socio una maggiorazione sulle somme dovute, nella misura prefissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci in ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, del contributo di partecipazione e dei contributi straordinari, previa diffida con lettera raccomandata all'ultimo indirizzo noto, intimante l'ulteriore termine di quindici giorni per sanare la morosità, possono essere radiati con delibera del Consiglio Direttivo, fatta salva la facoltà del Circolo di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

Avverso il provvedimento di radiazione per morosità non è proponibile istanza all'Assemblea ai sensi dell'articolo 25.

Il Consiglio Direttivo può concedere, in casi eccezionali, facilitazioni o riduzioni nel pagamento delle somme dovute.

Capo settimo – Norme finali e transitorie

Art. 31 – Scioglimento del Circolo

In caso di scioglimento del Circolo, deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati su proposta del Consiglio direttivo e negli altri casi previsti dalla legge, il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformità della legge e delle disposizioni del CONI.

Roma, 4 Aprile 2022